

Importante sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del **10/11/22** che riguarda un caso italiano (traduzione dal francese):

AFFAIRE I.M. ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no [25426/20](#))

ARRÊT

Art. 8 - Obblighi positivi - Bambini costretti per tre anni a incontrare il padre violento in un ambiente non protettivo e sospensione della potestà genitoriale della madre contraria agli incontri - Assenza di valutazione del rischio e di ponderazione degli interessi - Interesse superiore dei bambini disatteso - Pratica diffusa dei tribunali di qualificare le donne che si oppongono agli incontri dei figli con l'ex coniuge per motivi legati alle violenze domestiche come genitori "non collaborativi".

- ◆ "L'interesse di due bambini, costretti a incontri con il padre violento, è stato ignorato".
- 👉 "La Corte europea dei diritti dell'uomo afferma, all'unanimità, che c'è stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

- ◆ "In nessun momento il tribunale ha valutato il rischio a cui i bambini erano esposti e non ha bilanciato gli interessi in gioco. In particolare, la motivazione delle sue decisioni non indica che le considerazioni sull'interesse superiore dei bambini dovevano prevalere sull'interesse di G.C. a mantenere i contatti con loro e a continuare gli incontri".

- ◆ "In particolare, la Corte ritiene che gli incontri svolti dal 2015 abbiano turbato l'equilibrio psicologico ed emotivo dei bambini, costretti a incontrare il padre in condizioni che non garantivano un ambiente protettivo. Il loro interesse a non essere costretti a partecipare a riunioni che si svolgono in tali condizioni è stato quindi ignorato".

- ◆ "La Corte rileva inoltre che i giudici nazionali non hanno esaminato attentamente la situazione della madre dei bambini e hanno deciso di sospendere la sua autorità parentale sulla base del suo presunto comportamento ostile agli incontri e all'esercizio della co-genitorialità da parte di G.C., senza tenere conto di tutti i fattori rilevanti del caso. Infatti, questi tribunali non hanno indicato motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la loro decisione di sospendere la potestà genitoriale dell'interessata per il periodo compreso tra maggio 2016 e maggio 2019".

[https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-220989"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{)